


LE RESPONSABILITÀ DELL'INGEGNERE

a cura di

Antonio Musio e Gelsomina Salito



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO



FONDAZIONE
ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO



G. Giappichelli Editore – Torino

Capitolo Secondo

La responsabilità del progettista

di ANTONIO MUSIO

SOMMARIO: 1. L'attività progettuale nell'ambito dei lavori privati. – 2. L'attività progettuale nell'ambito dei lavori di opere pubbliche. – 3. La responsabilità del progettista. – 4. Le attività preliminari alla progettazione. – 4.1. La responsabilità per l'accertamento dei confini e delle distanze. – 4.2. La responsabilità per le indagini geologiche. – 4.3. Il concorso di responsabilità tra l'appaltatore ed il progettista per le indagini geologiche. – 4.4. La responsabilità per l'interpretazione di leggi, regolamenti e atti amministrativi. – 5. La responsabilità per il progetto. – 6. La responsabilità per il progetto di lavori di sopraelevazione. – 7. La responsabilità per i calcoli in cemento armato. – 8. La responsabilità del progettista lavoratore dipendente. – 9. La responsabilità del progettista socio di società tra ingegneri. – 10. La responsabilità del progettista socio di società di ingegneria.

1. *L'attività progettuale nell'ambito dei lavori privati*

È indubbio che tra le attività svolte nell'esercizio della professione di ingegnere un ruolo di fondamentale importanza rivesta quella della progettazione che consiste nel redigere un progetto di un'opera in modo conforme, oltre a quanto concordato con il cliente, anche alle regole tecniche e alle norme giuridiche.

La realizzazione di un progetto implica per l'ingegnere la predisposizione, non solo di disegni rappresentativi dell'opera che si andrà ad eseguire, ma anche di tutta una serie di altri elaborati utili per poter distinguere la forma, le caratteristiche e le dimensioni di ciò che si andrà a costruire, quali, ad esempio, – per citarne taluni – relazioni, computi metrici, calcoli relativi ai prezzi di realizzazione, capitolati, grafica e via discorrendo.

È significativo, del resto, il fatto che in materia di lavori pubblici il legislatore, con specifico riferimento all'attività di progettazione, abbia avvertito l'esigenza di predisporre una disciplina *ad hoc*, che verrà esaminata nel paragrafo seguente. Restano, al contrario, sotto molti aspetti ancora dibattute le questioni attinenti alle nozioni, alle funzioni e ai tipi di progetto che vengono in rilievo nell'ambito dei lavori privati, la cui corretta risoluzione, in assenza di una precisa definizione della no-

zione di “progetto”, implica la preliminare differenziazione della fase progettuale in più momenti, a seconda dello stato di avanzamento della stessa attività. In particolare, la legge 2 marzo 1949, n. 143, che approva la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, distingue il progetto sommario, detto anche di massima, dal progetto esecutivo, detto anche particolareggiato o di dettaglio. Mentre, però, quest’ultimo non trova una sua definizione nell’ambito della legge, il primo è più compiutamente descritto. In proposito, la giurisprudenza ha puntualmente osservato che

l’art. 19 della legge del 1949, nel distinguere le operazioni parziali di cui si compone l’opera, ai fini del compenso spettante al professionista nel caso che non ne abbia seguito il completo sviluppo, definisce alla lettera a) «progetto sommario» quello studio atto ad individuare l’opera nei suoi elementi, a mezzo di schizzi o di una relazione, mentre alla lettera c) non si trova la definizione del «progetto esecutivo», ma la legge si limita a stabilire che questo deve essere corredato coi disegni di insieme in numero e in scala sufficiente per indicarne tutte le parti. La definizione peraltro sarebbe stata superflua perché essa è insita nel concetto di esecutività. Per progetto esecutivo deve, infatti, intendersi quello che offre lo sviluppo particolareggiato e completo dell’opera con tutti i dati ed i calcoli necessari alla sua concreta attuazione anche sotto la direzione di persona diversa dal progettista

(Cass., 25 giugno 1960, n. 1664, in *Giur. it.*, 1961, 983).

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), legge 2 marzo 1949, n. 143, dunque, il progetto di massima consiste in quell’attività volta alla redazione di un «progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell’impianto» ovvero alla «calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell’organismo statico, in modo da individuare l’opera nei suoi elementi, a mezzo di schizzi, o di una relazione».

Con la compilazione di un progetto di massima, cioè, l’ingegnere predispone un’idea progettuale che sarà solo successivamente dettagliata e perfezionata con la redazione del c.d. progetto esecutivo. Nel progetto di massima, ad esempio, potrebbero non essere compresi i calcoli di stabilità delle strutture in cemento armato. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che il progetto

deve essere qualificato di massima quando attiene al momento ideativo dell’opera e alla sua rappresentazione grafica ovvero esecutivo ove contenga tutti gli elementi necessari all’individuazione dello sviluppo completo e dettagliato dell’opera

(Cass., 20 giugno 2000, n. 8395, in *Giur. bollettino legisl. tecnica*, 2000, 540).

In particolare, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il progetto di massima

deve essere consegnato al cliente e deve consentirgli di valutare orientativamente l’opera per l’eventuale passaggio dalla fase preparatoria a quella esecutiva della costruzione; è onere del professionista fornire la prova di avere svolto l’attività necessaria per dare luogo ad un progetto esecutivo

(Cass., 25 marzo 1999, n. 2839, in *Giur. bollettino legisl. tecnica*, 2000, 190).

Con riferimento al progetto esecutivo, invece, l'art. 19, comma 1, lett. *b*), legge 2 marzo 1949, n. 143 si limita a precisare che esso deve essere completato dalla redazione sommaria del preventivo che è un documento predisposto dal progettista per consentire l'individuazione, in via del tutto approssimativa, dei costi dell'opera. Con tale atto l'ingegnere offre, cioè, un'indicazione di massima sulle attività e sui relativi importi che dovranno essere sostenuti per la realizzazione di quanto progettato.

A differenza del progetto preliminare, che si pone come una fase preparatoria, quello esecutivo rappresenta uno stadio successivo in cui l'ingegnere dà vita ad una elaborazione più dettagliata che consente la concreta attuazione dell'opera anche da parte di un professionista diverso dal progettista. Occorre, in effetti, precisare che l'affidamento di un progetto di massima ad un professionista non implica necessariamente anche l'attribuzione dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva, atteso che si tratta di due distinte attività. Sul punto, del resto, si è chiaramente affermato che

in tema di costruzioni edilizie, la redazione del progetto di massima e quella del progetto esecutivo costituiscono due attività professionali distinte ed autonome, con la connessa possibilità, da un lato, che siano conferite a due diversi professionisti e l'esigenza, dall'altro, che l'attore – il quale assuma il conferimento di entrambi gli incarichi allo stesso soggetto – ne dia la prova, ove ciò sia contestato

(Cass., 27 aprile 1991, n. 4641, in *Mass. Giust. civ.*, 1991, fasc. 4).

Il progetto esecutivo, dunque, deve indicare con precisione i calcoli, le caratteristiche dei materiali, nonché le modalità di costruzione che verranno seguite per attuare l'opera progettata. In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *a*), legge 5 novembre 1971, n. 1086, relativa alla disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, stabilisce che dal progetto esecutivo debbano risultare «in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione».

Alla redazione del progetto esecutivo segue, poi, la predisposizione di un preventivo particolareggiato nel quale sono indicati la quantità e la qualità dei materiali occorrenti alla costruzione con i relativi costi (art. 19, comma 1, lett. *d*). Nel caso in cui l'ingegnere ometta di redigere tale ultimo atto se ne dovrà tenere conto ai fini di una decurtazione della sua parcella. In tal senso è stato, infatti, affermato che il compenso del progettista sarà suscettibile di una riduzione

qualora il professionista abbia altresì omesso la redazione del preventivo particolareggiato (o computo estimativo), anche se questo sia ottenibile con un semplice calcolo aritmetico dei materiali specificati nel progetto esecutivo

(Cass., 2 febbraio 1980, n. 736, in *Mass. Giust. civ.*, 1980, fasc. 2).

La giurisprudenza si è, inoltre, preoccupata di definire le caratteristiche del progetto esecutivo, tracciando le principali differenze che lo distinguono dal progetto di massima. Si è, così, stabilito che

un progetto deve considerarsi esecutivo quando contenga tutti i dati necessari all'individuazione dello sviluppo completo e dettagliato dell'opera, e non può essere declassato a mero progetto di massima per la sola presenza di qualche marginale menda o lacuna

(Cass., 4 agosto 1979, n. 4540, in *Mass. Giust. civ.*, 1979, fasc. 8).

Più in particolare, dalla stessa Cassazione di qualche anno prima è stato ritenuto che

un progetto il quale sia corredato da disegni quotati, recanti le indicazioni dell'ubicazione dei pilastri di cemento armato, della struttura portante, delle murature perimetrali e delle pareti interne, della disposizione degli apparecchi igienico-sanitari, del tipo delle finiture della facciata (parametri in pietra, rivestimento in cotto, intonaci, ecc.) è da qualificarsi esecutivo, quantunque manchi delle indicazioni relative agli impianti tecnici (riscaldamento, acqua ed elettricità): tale lacuna avrà rilevanza solo in sede di liquidazione del compenso, ma non potrà far considerare il progetto come meramente di massima, che è quello contenente solo le indicazioni essenziali per un'individuazione orientativa dell'opera da realizzare

(Cass., 9 novembre 1971, n. 3170, in *Rep. Giust. civ.*, 1971, voce *Professionisti*, n. 28, 3052).

La giurisprudenza amministrativa, da par suo, con riferimento alla progettazione di infrastrutture, ha contribuito a chiarire che è configurabile un progetto esecutivo qualora siano ricompresi

oltre che dei grafici di progetto esecutivo della rete viaria e fognaria, di distribuzione idrica elettrica, telefonica, gas metano e di illuminazione pubblica, dei particolari esecutivi delle opere stesse nonché del computo metrico particolareggiato, dell'elenco dei prezzi unitari e dei capitoli speciali di appalto

(Cons. Stato, 8 agosto 2006, n. 4775, in *Red. Ipsa*, 2006).

Ad ogni modo, secondo una parte sia della dottrina (RE, *I vari tipi di incarichi e di attività*, in AA.VV., *Guida all'esercizio della professione di architetto e ingegnere*, Torino, 232 s.) che della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 17 giugno 1968, in *Mon. trib.*, 1969, 29), esisterebbero tre distinte fasi progettuali: *di massima*, *esecutiva* ed *esecutiva particolareggiata*.

Fermo restando la nozione e la funzione del progetto di massima, tale diversa impostazione ritiene utile scindere in due distinte entità il progetto esecutivo che si sdoppierebbe in progetto esecutivo *tout court* e progetto esecutivo particolareggiato. L'utilità di una progettazione meramente esecutiva consentirebbe al cliente di non dover sopportare costi particolarmente onerosi senza avere la certezza che l'opera riceverà i necessari permessi da parte della P.A. Il progetto esecutivo comprenderebbe, infatti, la presenza degli elaborati grafici e descrittivi occorrenti a de-

finire l'opera nei confronti della P.A., al fine di ottenere la corrispondente approvazione. In altri termini, il progetto esecutivo non avrebbe né le caratteristiche del progetto di massima perché senz'altro più dettagliato, ma neppure quelle del progetto esecutivo particolareggiato, atteso che comunque non consentirebbe ancora di passare alla fase dell'esecuzione vera e propria. Si tratterebbe, come detto, nient'altro che di una fase progettuale utile esclusivamente a sottoporre alle competenti autorità la valutazione circa la reale fattibilità dell'opera ideata in considerazione delle vigenti disposizioni in materia urbanistica.

Va, tuttavia, evidenziato come la Corte di Cassazione non ha accolto tale impostazione, negando esplicitamente una fase intermedia tra la progettazione di massima e quella esecutiva:

La tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e quello di massima, per cui il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo, ma, procedendo alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità e facendo ricorso, se necessario, al criterio della prevalenza, deve qualificarlo di massima, se esso esprime le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell'opera nel momento della ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superano gli stretti limiti del progetto di massima, ovvero esecutivo, se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera, con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua concreta attuazione, pur se presenti marginali insufficienze o lacune e manchi di qualche particolare attinente all'esecuzione dell'opera

(Cass., 6 febbraio 1989, n. 718, in *Mass. Giust. civ.*, 1989, fasc. 2).

2. L'attività progettuale nell'ambito dei lavori di opere pubbliche

Rispetto alla progettazione svolta nell'ambito dei lavori privati, quella relativa ai lavori pubblici ha ricevuto una più analitica disciplina a seguito della c.d. legge Merloni n. 109/1994, così come successivamente modificata, e del suo regolamento di attuazione n. 554/1999.

Occorre preliminarmente avvertire che attualmente il contenuto della legge n. 109/1994 è confluito nel Codice dei contratti pubblici emanato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che è, quindi, diventato il testo normativo di riferimento in materia di lavori di opere pubbliche.

In particolare, l'art. 93, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, che ha preso il posto dell'ormai abrogato art. 16 della legge n. 109/1994, individua nel *progetto preliminare* quello che «definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso

le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa».

Il comma 4 dello stesso art. 93 offre una definizione del *progetto definitivo*, contraddistinto come quello che «individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo».

Infine, l'art. 93, comma 5, si interessa al *progetto esecutivo* il quale, «redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare, il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5».

L'importanza della suddivisione in differenti fasi che contraddistinguono il procedimento a fattispecie progressiva è stata bene evidenziata dal giudice amministrativo il quale ha negato la possibilità di una deroga da parte dei privati, stante il prioritario interesse pubblico ad una corretta programmazione:

Ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'attività di progettazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si articola in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. La scansione procedimentale dei tre tipi successivi di progetto non può essere derogata o alterata perché risponde all'esigenza di assicurare una compiuta e consapevole programmazione dell'intervento pubblico, mediante un suo progressivo affinamento nel corso dell'*iter* progettuale e della sua realizzazione (Cons. Stato, 31 marzo 2005, n. 1417, in *Foro amm. CDS*, 2005, 3, 793).

La giurisprudenza ha, inoltre, affrontato il problema relativo ai rapporti tra i diversi momenti della progettazione relativa ad opere pubbliche, osservando come sia possibile che vi siano delle differenze tra quanto previsto nel progetto preliminare e quanto, poi, risulta da quello definitivo:

Il legislatore, al fine di eliminare i rischi di una progettazione approssimata, ha fissato tre livelli di progettazione, preliminare, definitivo ed esecutivo, che risponde alla necessità di assicurare la qualità dell'opera e alla finalità di assicurare la conformità dell'opera alle norme urbanistiche e ambientali. Nel procedimento di progressivo affinamento dell'idea progettuale delineato dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dagli artt. 25 e 26 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, è da escludere che tra il progetto preliminare e quello definitivo vi debba necessariamente essere coincidenza, essendo invece fisiologica una diversità determinata da eventuali successive puntualizzazioni. Il limite normativamente imposto (cfr. art. 16, comma 4, della legge 109 del 1994, come modificato dall'art. 5-*quiquies*, del DL 3 aprile 2005, n. 101) è quello del rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, dovendosi escludere la possibilità che il progetto definitivo pervenga alla realizzazione di un'opera diversa, per qualità, quantità e funzioni, da ciò che il preliminare aveva delineato (TAR Lombardia, Sez. Brescia, 5 dicembre 2006, n. 1535, in *Red. Utet*, 2006).

In merito, poi, ai rapporti tra progetto definitivo ed esecutivo nell'ambito degli appalti di opere pubbliche il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario precisare che

è il progetto definitivo quello cui compete d'individuare le caratteristiche finali dell'opera ed implica che la progettazione esecutiva debba essere redatta in stretta conformità al progetto definitivo, di cui costituisce mera ingegnerizzazione. Il progetto definitivo non è quindi mutabile nella sua sostanziale struttura ad opera di quello esecutivo (salve, naturalmente, le eventuali, successive, puntualizzazioni dell'opera, cui è specificamente finalizzato il progetto esecutivo medesimo) (Cons. Stato, 11 maggio 2005, n. 2392, in *Riv. giur. edil.*, 2005, 5, 1713).

3. La responsabilità del progettista

L'ingegnere può svolgere la sua attività di progettazione sia da libero professionista che da lavoratore subordinato, con differenza di ruoli che non è di poco momento, atteso che solo nel primo caso il rapporto dovrà essere ricondotto sotto l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. da 2229 a 2238 c.c., mentre nel secondo, in ragione appunto del carattere subordinato che connota la prestazione, sa-

rà soggetto alle disposizioni delle sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II del Libro V c.c. Ma al di là di quest'ultima ipotesi di cui si tratterà in seguito (par. 8), occorre preliminarmente soffermarsi sulla figura del progettista che opera in qualità di libero professionista.

In tale ultima eventualità l'ingegnere potrà essere un ausiliario del committente oppure dell'appaltatore dell'opera. Anche tale circostanza non sarà indifferente da un punto di vista della sua responsabilità, in quanto se l'ingegnere ha concluso un contratto d'opera professionale con il committente e questi abbia subito un danno a causa di un difetto di progettazione, il progettista incorrerà in responsabilità contrattuale per non aver esattamente adempiuto alla prestazione che si era impegnato a portare a termine.

Se, viceversa, l'ingegnere è legato da un rapporto professionale con l'appaltatore e il committente si trovi a patire un danno sempre a causa di un'erronea esecuzione della fase progettuale, il progettista sarà chiamato a rispondere nei confronti del committente danneggiato questa volta a titolo di responsabilità extracontrattuale o aquiliana; un tipo di responsabilità, cioè, che presuppone il compimento di un illecito, non derivante dalla violazione di una preesistente obbligazione tra le parti, ma che anzi prescinde dall'esistenza di un qualsiasi rapporto tra le stesse (FRANZONI, *La responsabilità del progettista di opere pubbliche*, in *Contr. impr.*, 1995, 822). L'illecito aquiliano deriva, in altri termini, da un generale divieto presente nel nostro ordinamento di non recare pregiudizio a terzi e che trova la sua collocazione all'interno del codice civile all'art. 2043 secondo cui «qualunque fatto colposo o doloso che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Nel particolare caso, però, in cui si verifichi «una rovina in tutto o in parte» dell'edificio ovvero questi presenti «evidente pericolo di rovina o gravi difetti» a causa di carenze progettuali, il progettista sarà chiamato a rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti del committente o dei suoi aventi causa che avessero subito dei danni in conseguenza del crollo, indipendentemente dal fatto che egli abbia o meno stipulato un contratto d'opera con il committente.

Nel caso in cui l'opera eseguita in appalto presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni – costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse – concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell'art. 1669 cit., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato; trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226 e 2230 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione – se di risultato o di mezzi – che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto (Cass., 25 agosto 1997, n. 7992, in *Giur. bollettino legisl. tecnica*, 1998, 20).

In effetti, la natura aquiliana della responsabilità attribuita al progettista trova la sua *ratio* nell'esigenza di tutelare l'interesse pubblico all'incolumità di tutti i consociati.

L'art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione nell'ambito della disciplina del contratto d'appalto, dà luogo ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, costituite dall'interesse pubblico – trascendente quello individuale del committente – alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata, a preservazione dell'incolumità e sicurezza dei cittadini; e, sotto tale profilo la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all'art. 2043 c.c., che trova applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale, ed attribuisce legittimazione ad agire contro l'appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili non solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso l'acquirente dell'immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa

(Cass., 28 gennaio 2005, n. 1748, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 1).

Tale necessità ha, quindi, indotto, la Cassazione a condannare al risarcimento dei danni il progettista che, per assecondare le richieste del committente volte alla realizzazione di un'opera in estrema economia, non abbia tenuto conto, nella redazione del progetto, delle norme tecniche, restando così indifferente all'incolumità pubblica.

La responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale, essendo sancita al fine di garantire la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, a tutela dell'incolumità personale dei cittadini, e, quindi, di interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti. Ne consegue che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata da particolari pattuizioni dei contraenti e, pertanto, eventuali esigenze di economicità nella costruzione dell'opera, riconducibili alla volontà del committente, non escludono il dovere del progettista e direttore dei lavori di procedere alla sua realizzazione a regola d'arte

(Cass., 7 gennaio 2000, n. 81, in *Giur. it.*, 2000, 977).

Va comunque precisato che in caso di condanna in solido tra appaltatore e progettista, mentre il primo potrà essere condannato in forma specifica, alla eliminazione, cioè, dei vizi dell'opera tramite demolizione e ricostruzione della stessa, al secondo potrà essere richiesto esclusivamente di risarcire per equivalente, vale a dire corrispondendo al danneggiato una somma di denaro pari all'ammontare dei danni subiti.

Se, però, i danni provocati dal crollo dell'edificio siano stati patiti da soggetti diversi dal committente o da i suoi aventi causa, si pensi ad esempio a ignari passanti o ai proprietari degli edifici vicini, in tal caso troverà applicazione la clausola generale in tema di responsabilità extracontrattuale, vale a dire l'art. 2043 c.c., che consentirà al danneggiato di pretendere il risarcimento dei danni nei confronti del progettista.

Si è prima detto che il progettista qualora sia legato al committente da un rapporto d'opera professionale, in caso di errori di progettazione, risponderà naturalmente a titolo di responsabilità contrattuale. Ne consegue che il professionista dovrà attenersi alle regole di cui agli artt. 1176, comma 2, c.c., per il quale «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata» e 2236 c.c. che a sua volta prevede che «se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave».

Di norma l'obbligazione che connota l'esercizio di una qualsiasi attività professionale è generalmente considerata di mezzi. In tale tipo di obbligazioni il debitore sarà tenuto a compiere quanto è per lui possibile al fine di soddisfare l'interesse del creditore. Diversamente nelle obbligazioni di risultato il debitore dovrà assicurare al creditore il raggiungimento del risultato che quest'ultimo aveva di mira.

L'obbligazione cui è tenuto il professionista è solitamente considerata come un'obbligazione di mezzi, proprio perché questi dovrà adempiere con diligenza la sua prestazione, dovrà cioè fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per giungere ad un risultato utile per il suo cliente, ma non avrà anche l'obbligo di garantire l'obiettivo da quest'ultimo avuto di mira. Di qui la conseguenza che il professionista avrà diritto alla controprestazione anche qualora egli non riesca a raggiungere il risultato sperato dal suo assistito.

Tale distinzione assumeva fino a non molto tempo fa un'importanza relevantissima soprattutto con riferimento al problema dell'onere della prova. Infatti, se nelle obbligazioni di risultato si riteneva che al creditore bastasse provare l'evento dannoso per ottenere il risarcimento, per le obbligazioni di mezzi si considerava necessario che il creditore dovesse dimostrare anche la negligenza del comportamento del debitore. Tale orientamento è stato, tuttavia, superato da una diversa soluzione adottata dalla Suprema Corte a partire dagli inizi degli anni 2000 secondo cui, sia che si tratti di obbligazioni di risultato che di mezzi, il creditore dovrà limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento, essendo onere del debitore convenuto in giudizio dover dimostrare che vi sia stata estinzione dell'obbligazione a seguito dell'avvenuto adempimento o per il sopravvenire di qualche ulteriore causa di estinzione.

Contrariamente a quanto appena detto con riferimento alle obbligazioni dei professionisti, però, la giurisprudenza ha negato la qualificazione in termini di obbligazione di mezzi a quella cui è tenuto il progettista che viene, pertanto, considerata a tutti gli effetti una vera e propria obbligazione di risultato. Egli è obbligato, cioè, a far conseguire al proprio committente un risultato certo e a soddisfare, pertanto, il suo interesse con la redazione di un progetto realizzabile, vale a dire suscettibile di esecuzione concreta.

L'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto costituisce un'obbligazione, non già di mezzi, ma di risultato, con la conseguenza che la presenza di difformità o di

vizi nell'opera realizzata abilita il committente, convenuto in giudizio dal professionista per il pagamento, a formulare eccezione d'inadempimento – che, in quanto eccezione in senso sostanziale, è rimessa all'iniziativa ed alla disponibilità della parte e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice – nei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 2226 c.c.

(Cass., 24 aprile 1996, n. 3879, in *Foro it.*, 1996, I, 3738).

L'ingegnere sarà, quindi, considerato inadempiente tutte le volte in cui il progetto risulti ineseguibile a causa di errori tecnici anche se, in mancanza di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'irrealizzabilità del progetto derivi da una sua colpa lieve. Qualora, invece, il professionista si troverà ad affrontare problemi tecnici particolarmente complessi, egli risponderà esclusivamente nei casi di dolo o colpa grave.

Nell'ipotesi in cui l'ingegnere rediga un progetto di un'opera che di fatto si riveli irrealizzabile perché, ad esempio, non conforme alle prescrizioni urbanistiche o viziato da errori di progettazione, il committente può legittimamente rifiutarsi di adempiere la propria prestazione di corrispondere il compenso al professionista. Troverà, in questo caso, applicazione l'art. 1460 c.c. a norma del quale «nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria».

L'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria è di risultato perché ha per oggetto la sua realizzabilità; perciò se il committente, ente pubblico, comunica al professionista i rilievi formulati da un organo, consultivo o di controllo, che ne condizionano l'approvazione, il professionista è obbligato ad adeguare corrispondentemente il progetto, altrimenti il predetto committente legittimamente rifiuta (art. 1460 c.c.) di corrispondergli il compenso

(Cass., 21 marzo 1997, n. 2540, in *Mass. Giust. civ.*, 1997, 441).

Si deve finanche ritenere che l'ingegnere dovrà essere considerato inadempiente nei confronti del cliente a causa del mancato raggiungimento del risultato anche qualora la non realizzabilità del progetto sia stata causata dal contrasto con norme di legge o con i canoni della buona tecnica delle soluzioni tecniche volute dallo stesso cliente. Il progettista, del resto, va ritenuto responsabile nei confronti del proprio cliente nel caso in cui il progetto non ottenga le richieste autorizzazioni amministrative e ciò dipenda da

vizi del progetto stesso, ovvero da inadempienza del professionista a specifico impegno di curare la presentazione e di coltivare la relativa pratica

(Cass., 6 novembre 1978, n. 5042, in *Rep. Giust. civ.*, 1978, voce *Ingegneri e architetti*, n. 36, 2876).

Va, invece, esclusa la responsabilità dell'ingegnere tutte le volte che il cliente abbia richiesto un progetto con caratteristiche tali da non poter essere approvato dalle competenti autorità amministrative ed il professionista abbia avvisato il clien-

te che il progetto, con tali soluzioni tecniche suggerite, non avrebbe ottenuto la necessaria approvazione. Quando, cioè, il cliente accetta il rischio di una bocciatura del progetto da parte della P.A., deve essere riconosciuto il diritto al compenso al professionista.

Ad ogni modo, il committente che non intenda corrispondere il compenso al progettista, non solo avrà l'onere di provare l'esistenza di difformità e di errori tecnici del progetto, ma dovrà anche preoccuparsi di eccepire in giudizio l'inadempimento del professionista, non potendo il giudice rilevare d'ufficio tale circostanza:

Il committente convenuto per il pagamento può contrastare la pretesa del professionista adducendo l'esistenza dei vizi o delle difformità; ma tale contestazione concreta un'eccezione (in senso sostanziale) di inadempimento rimessa all'iniziativa ed alla disponibilità dell'interessato, che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice

(Cass., 27 febbraio 1996, n. 1530, in *Giur. bollettino legisl. tecnica*, 1997, 3918).

Un'importante conseguenza che deriva dal considerare l'obbligazione del progettista come di risultato riguarda la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 2226 c.c. In particolare, il secondo comma di tale articolo prevede che «il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta» ed, inoltre, che «l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna». Tuttavia, secondo un primo orientamento affermato in giurisprudenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2230 c.c., l'art. 2226 c.c. sarebbe applicabile alle professioni intellettuali solo nel caso in cui l'oggetto della prestazione del professionista si concreti nella realizzazione di un'opera di un'entità materiale; opera che, però, potrebbe trarre origine esclusivamente da un'obbligazione di risultato del professionista.

In tal modo, da un lato, il progettista perderebbe il beneficio tipico delle professioni intellettuali, che consente di qualificare, come di mezzi, l'obbligazione cui egli è tenuto, e quindi di considerare il professionista obbligato esclusivamente a fare il possibile per ottenere il risultato sperato dal proprio cliente, ma non anche al necessario conseguimento di tale aspettativa, dall'altro lato, però, si giungerebbe a compensare tale perdita con l'applicabilità dell'art. 2226 c.c. che prevede per il committente un termine breve di otto giorni per denunciare le difformità e i vizi occulti dell'opera e un ulteriore termine breve di prescrizione di un anno per poter intraprendere l'azione giudiziale volta a far accertare la responsabilità dell'ingegnere.

Le disposizioni dell'art. 2226, comma 2, c.c. – concernenti, in tema di prestazione di opera, la mancata denuncia, entro otto giorni dalla scoperta, delle difformità e dei vizi dell'opera e la prescrizione dell'azione entro un anno dalla sua consegna – sono applicabili, ai sensi dell'art. 2230 c.c., anche alla prestazione d'opera intellettuale ove l'obbligazione del professionista debba, per il suo particolare contenuto, qualificarsi come un'obbligazione di risultato, avente ad oggetto la realizzazione di un "opus", anziché come un'obbligazione di mezzi, cui normalmente dà luogo l'esercizio della professione intellettuale

(Cass., 7 maggio 1988, n. 3389, in *Mass. Giust. civ.*, 1988, fasc. 5).